

Allegato X

Repubblica Italiana
Comune di Loano
(Provincia di Savona)

Rep. N.

Atto con il quale il Comune di Loano, in forza delle funzioni attribuite dalla legge regionale 28 aprile 1989 n. 13 e s.m.i., assegna in concessione a l'uso di una zona del demanio marittimo della superficie di mq. 2.340,00 all'interno della quale insiste un fabbricato già incamerato nei beni del pubblico Demanio Marittimo, per mantenere e gestire uno stabilimento balneare con annesso esercizio della somministrazione già denominato "La Marinella", in Lungomare Nazario Sauro, per la durata di anni 20 (venti).

L'anno il giorno del mese di, presso gli uffici comunali, ubicati in Piazza Italia n. 2

AVANTI A ME

Dott. Segretario Generale del Comune di Loano, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale di Loano sita in Piazza Italia 2, autorizzato a rogare i contratti nei quali il Comune è parte a norma dell'art. 97 comma 4 lettera c) del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo delle parti

SONO COMPARSI

- da una parte , nato a dirigente pubblico, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Loano, il

Allegato X

quale interviene in questo atto in esecuzione del vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 34/91 e s.m.i., e dell'art. 107 del T.U. 18.08.00 n. 267, in rappresentanza e per conto del Comune (Codice Fiscale n. 00308950096);

- dall'altra parte il Sig. nato a (...) il e residente in

.....

....., in qualità di Legale Rappresentante della Società con

sede in (....),

.....

....., P.IVA.

.....

.....

PREMESSO

- che nel territorio del Comune di Loano, in area demaniale marittima, esiste una concessione demaniale della superficie di mq. 2.340,00 circa, al fine di mantenere e gestire uno stabilimento balneare con annesso fabbricato già incamerato nei beni del Demanio Pubblico dello Stato a destinazione bar/ristorante/pizzeria già denominato "La Marinella", ubicato in Lungomare Nazario Sauro;

- che la concessione indicata è derivante dall'atto di fusione di concessioni demaniali stabilito con determinazione dirigenziale n. 614 del 13/07/2021 (precedentemente individuate sul PUD comunale con i nn. 64 e 65 e ora identificata con il n. 101), per consentire un utilizzo più proficuo da parte dell'operatore economico aggiudicatario;

Allegato X

- che con determinazione dirigenziale n.... del sono stati approvati gli atti di gara per l'assegnazione della suddetta concessione ed approvati i seguenti documenti:

- Stima dei lavori;

- Relazione Tecnica: valutazione preliminare dell'idoneità statica a seguito dei danni provocati da incendio a firma del tecnico ing. Ferruccio Masi;

- che a seguito di procedura ad evidenza pubblica, tenuta per mezzo di offerta economicamente più vantaggiosa, sulla piattaforma telematica Sintel - Aria di Regione Lombardia cui il Comune di Loano ha aderito, è risultato aggiudicatario della stessa

- che in riferimento all'investimento finanziario previsto, la durata della concessione demaniale sarà di 20 anni come autorizzato da Regione Liguria;

- che il canone determinato in via provvisoria ammonta ad € 5.000,00 oltre imposta regionale ed è riferito allo stato di progetto dell'immobile ed alle destinazioni d'uso derivanti dal progetto di restauro e risanamento conservativo a firma dell'arch. Matteo Martini indicato al successivo art. 1; a seguito della presentazione agli uffici comunali della documentazione necessaria per l'inserimento della concessione demaniale marittima sul S.I.D. (Sistema Informativo Demanio), si provvederà al calcolo del canone definitivo determinato sulla base delle indicazioni di legge vigenti;

Allegato X

- che con nota prot. PG/2021/259585 del 30/07/2021 la Regione Liguria ha espresso parere favorevole sulla bozza dell'atto formale che disciplina la concessione pluriennale ed il proprio nulla osta ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. B bis) della L.R. 13/1999 e s.m.i.

- che nell'atto di concessione, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, devono essere indicati:

- l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto di concessione;
- lo scopo e la durata della concessione;
- la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
- le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
- il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti nonché il numero di rate il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione ai termini dell'art. 47 del Codice;
- la cauzione;
- le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi;
- il domicilio del Concessionario.

Visti:

- il vigente Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/03/1942 n. 327;

- il Regolamento del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328;
- il D. Lgs. 267/2000;
- la legge regionale 13/1999;
- il Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti come sopra costituite della cui identità io, Segretario rogante sono certo, confermando la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

(Concessione)

Il Dirigente dell'Area III del Comune di Loano, in rappresentanza e per conto del Comune, ente competente al rilascio delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 10 della L.R. 13/99 e s.m.i, assegna in concessione alla, che da ora in avanti verrà denominata semplicemente "Concessionario", l'occupazione e l'uso di una zona del demanio marittimo della superficie di complessivi mq. 2.340,00 situata nel Comune di Loano – Lungomare Nazario Sauro, individuata sul Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime con il n. 101.

La consistenza e la forma del fabbricato oggetto di concessione è quello derivante dal progetto di restauro e risanamento conservativo a firma dell'arch. Matteo Martini, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Savona al n. 832 – facente

Allegato X

parte dello Studio Associato Martini – Sacco – Bertolotto Architecture Engineering, con sede in Loano (Sv), Via Fogazzaro, 6, in particolare nella tavola “A.04: Progetto – Piante”, come di seguito specificato :

a) pertinenza demaniale marittima ad uso stabilimento balneare, discoteca, bar ristorante denominata “La Marinella” (censita al Catasto Urbano al fg. 14 mappali 1526 e 1527 e incamerata al Demanio pubblico dello Stato - Ramo Marina Mercantile – verbale reg. 171 – rep. 141 del 16/05/1994), così composta:

a.1) a quota arenile: locali e porticato ad uso dello stabilimento balneare e vani sottostanti la passeggiata a mare per una superficie pari a circa 490 mq;

a.2) a quota della passeggiata: porzione di fabbricato sovrastante parte dei locali suddetti ad uso ristorante/pizzeria per una superficie pari a circa 232 mq.

La concessione comprende inoltre:

b) area scoperta prospiciente il fabbricato ad uso arenile annesso allo stabilimento balneare, per una superficie di 1.600 mq. circa;

c) scala di collegamento tra la passeggiata e l’arenile: mq. 18.

La concessione confina a nord con Lungomare Nazario Sauro, a levante con i Bagni Regina e a ponente con il torrente Nimbalto.

ART. 2

(Scopo e durata della concessione)

Allegato X

La concessione è assegnata allo scopo di mantenere ed esercitare un pubblico stabilimento balneare a quota arenile ed un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande a quota passeggiata.

Il Concessionario non potrà né in tutto né in parte adibire a scopo diverso da quello indicato nel presente articolo il bene demaniale concesso, se non nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il Concessionario non potrà sostituire altri nel godimento della concessione senza averne ottenuta l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente e comunque nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La concessione avrà durata di anni venti (20) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

ART. 3

(Natura e forma dei beni oggetto della concessione)

Il fabbricato all'interno della concessione ha la forma e l'ubicazione rappresentate nel progetto a firma dell'arch. Martini Matteo iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Savona al n. 832 – facente parte dello Studio Associato Martini – Sacco – Bertolotto Architecture Engineering, con sede in Loano (Sv), Via Fogazzaro, 6 depositato agli atti di archivio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 4

(Modalità di esercizio della concessione)

Il Concessionario inoltre:

- non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli;

Allegato X

- non potrà eseguire opere non consentite, né variare quelle ammesse;
- non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quelle in concessione né recare intralci agli usi ed alla pubblica circolazione cui fossero destinati;
- dovrà garantire l'accesso nei manufatti presenti all'interno della concessione e nella zona demaniale concessa al personale che esercita l'attività di polizia sul demanio marittimo e a quello delle pubbliche amministrazioni interessate.

L'esercizio della concessione non potrà essere sospeso per un tempo maggiore di tre mesi senza l'autorizzazione dell'Amministrazione competente, salvi i casi di forza maggiore riconosciuti dall'Amministrazione stessa.

ART. 5

(Obblighi del concessionario)

Il Concessionario ha i seguenti obblighi, pena pronuncia di decadenza della concessione:

- dotarsi di idoneo titolo edilizio e di tutte le altre autorizzazioni necessarie ai sensi di legge per l'esecuzione del progetto di restauro e risanamento conservativo indicato al punto 3. La richiesta del titolo edilizio deve pervenire al Comune entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del presente atto;
- eseguire i lavori previsti dal progetto indicato. I lavori per l'esecuzione delle opere di cui al presente art. 5 dovranno iniziare entro

Allegato X

6 (sei) mesi dal rilascio del titolo edilizio e dovranno essere ultimati entro 3 (tre) anni dalla data di inizio lavori.

Il Concessionario, durante l'esecuzione dei lavori, potrà comunque, previa messa in sicurezza, esercitare l'attività di stabilimento balneare.

Il termine temporale indicato potrà essere prorogato per giustificati motivi dal Comune a fronte di istanza del Concessionario, da far pervenire al Comune con un anticipo di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza originaria.

Nel caso di ingiustificato ritardo nell'esecuzione dei lavori, il Comune procederà, previa diffida, alla decadenza della concessione.

A titolo di garanzia dell'esecuzione dei lavori, il Concessionario ha costituito a favore del Comune di Loano, quale Ente concedente, una garanzia di euro 300.000,00 (trecentomila) per mezzo di.....

Detta garanzia cauzionale sarà ridotta in corso d'opera in proporzione dello stato di avanzamento delle opere cui si riferisce, secondo modalità da concordarsi con il Comune e sarà svincolata nel limite del 90% (novanta per cento) del costo delle opere cui si riferisce, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione attestante l'ultimazione dei lavori della Concessionaria al Comune, che dovrà essere fatta a mezzo PEC o raccomandata A/R.

Il restante 10% (dieci per cento) sarà trattenuto a garanzia fino al collaudo definitivo delle opere.

Allegato X

Per tutti i casi nei quali è prevista nel presente atto la facoltà del Comune di prelevare somme dalle garanzie prestate, resta inteso che, tale facoltà sarà esercitata senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il Concessionario presta sin d'ora per sé ed i suoi aventi causa, esplicito consenso. All'atto dell'affidamento della concessione, il Concessionario ha l'obbligo, pena revoca dell'affidamento, di presentare all'Ufficio demanio comunale la documentazione necessaria per l'inserimento della concessione demaniale marittima sul S.I.D. (Sistema Informativo Demanio), attraverso la presentazione del "Mod. D1 – Domanda di rilascio di concessione", corredato da rilievo georeferenziato e contenente tutti i dati amministrativi della concessione demaniale marittima.

ART. 6

(Canone)

La misura del canone relativa al presente atto, determinato in via provvisoria, viene stabilita in euro 5.000 (cinquemila) annui.

Il suddetto canone è determinato in adozione dell'art. 3 del D.L. 400/93 convertito e modificato dalla L. 494/1993 e sue s.m.i. e verrà aggiornato annualmente a norma dell'art. 7 del Decreto Ministeriale 05/08/1998 n. 342.

Il Concessionario è obbligato a provvedere entro i termini di legge al pagamento della somma richiesta e ad eseguire tutti gli adempimenti connessi.

Allegato X

Il Concessionario si obbliga a corrispondere, senza eccezioni di sorta, i canoni nella misura determinata ai sensi delle vigenti disposizioni, come anche dalle altre leggi e normative che saranno eventualmente emanate durante il periodo di validità dell'atto concessorio.

Il canone dovrà essere sottoposto ad aggiornamento annuale sulla base delle determinazioni ministeriali.

Per i fini previsti dall'art. 47 lett. D) del Codice della Navigazione il numero delle rate è fissato nel numero di 2 (due).

Il Concessionario si impegna inoltre, pena decadenza ex art. 47, lett. D) del Codice della Navigazione, a provvedere, entro i termini che gli verranno comunicati, al pagamento di eventuali conguagli di canoni e tutti gli altri oneri derivanti dalla presente concessione con particolare riferimento alle spese di registrazione dell'atto stesso.

Il canone demaniale marittimo definitivo verrà determinato all'atto del rilascio della concessione.

ART. 7

(Cauzione)

All'atto del rilascio della presente concessione e per tutto il periodo della sua validità, il Concessionario dovrà costituire una garanzia fidejussoria dell'ammontare pari a due annualità di canone, come determinato ai sensi del precedente art. 6, a titolo di cauzione per garanzia del pagamento del canone concessorio e della corretta osservanza degli obblighi assunti con il presente atto, come previsto ai sensi dell'art. 17 del Re-

Allegato X

golamento di esecuzione del Codice della Navigazione. Le parti concordano che il mancato rispetto di tale obbligo costituisce clausola di diritto di decadenza della concessione.

Detta cauzione dovrà essere adeguata nel caso in cui, a seguito della rideterminazione del canone prevista all'art. 6, la cauzione stessa risulti inferiore a due annualità del canone rideterminato.

La cauzione di cui al presente articolo, dovrà comunque essere adeguata in modo tale che non risulti inferiore a due annualità del canone, aggiornato secondo quanto previsto al precedente articolo 6.

La garanzia fideiussoria sopra riportata dovrà essere cointestata oltrechè all' Agenzia del Demanio al Comune di Loano quale Ente concedente e potrà essere costituita secondo le seguenti forme:

- reale e valida cauzione in numerario. **Per il deposito in numerario** è necessario effettuare versamento presso la tesoreria comunale Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Agenzia di Loano – Via Aurelia indicando nella causale: DEMANIO: deposito cauzionale per concessione demaniale marittima.
- da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai

Allegato X

sensi dell'articolo 108 del medesimo testo unico;
(comma così modificato dall'art. 13, comma 1, legge n. 154 del 2016)

- da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
- da titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa.

In caso di polizza assicurativa o bancaria dovranno essere inserite le seguenti "Condizioni particolari" esplicitamente accettate e sottoscritte dalle parti contraenti, che prevedano, annullando le "Condizioni Generali" di cui al testo a stampa e per ciò che riguarda i rapporti tra compagnia assicuratrice ed Amministrazione concedente:

“

1. la garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo a qualunque titolo derivante al concessionario e discendente dalla concessione demaniale marittima citata, per omesso, parziale o ritardato pagamento del canone demaniale e/o per ogni inadempienza verificatasi anche prima del periodo di validità della fideiussione, purché uno degli Enti garantiti ne abbia avuto notizia durante la validità della stessa;
2. la garanzia resta valida fino a dichiarazione di svincolo da parte del Comune o dell'Agenzia del Demanio;

Allegato X

3. che l'intendimento, da parte della compagnia assicuratrice, di non procedere al rinnovo della polizza alla sua scadenza ovvero di procedere alla revoca, sia comunicato al Comune di Loano o all'Agenzia del Demanio in tempo utile (90 giorni) per consentire la costituzione, da parte del concessionario, di nuova garanzia;
4. che il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio, non è opponibile al Comune e all'Agenzia del Demanio, ai fini della validità della garanzia;
5. che la Compagnia Assicuratrice/Istituto Bancario provveda al pagamento dell'intera somma garantita a seguito di semplice richiesta scritta del Comune o dell'Agenzia del Demanio;
6. che la Compagnia Assicuratrice/Istituto Bancario rinunci al beneficio della preventiva escussione di cui al comma 2° dell'art. 1944 del Codice Civile;
7. *Sottoscrivere con firma autenticata e con attestazione dei poteri di firma del garante, mediante produzione di originale, recante **generalità, qualifica e poteri di rappresentanza del funzionario o agente sottoscrittore**, la cui firma dovrà essere **autenticata con autentica notarile, oppure resa in originale allegando copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'articolo 38, comma 3 DPR 445/00 e ss.mm. ed ii.**"*

Qualora in applicazione dell'art. 47 del Codice della Navigazione il Comune dovesse pronunciare la decadenza del Concessionario dalla presente concessione, questi presta fin d'ora il suo incondizionato assenso

Allegato X

per sé e per i suoi aventi causa, affinché il Comune, senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, possa devolvere, a favore dell'Erario, secondo le cause e le circostanze che danno luogo alla decadenza, una quota parte della suddetta cauzione od anche l'intero ammontare di essa.

Il Concessionario resta sempre e comunque responsabile degli oneri derivati dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre le somme garantite a titolo di cauzione.

ART. 8

(Revoca)

L'Amministrazione concedente avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione nei casi e nelle modalità previste dall'art. 42 del Codice della Navigazione.

La concessione di cui al presente articolo sarà, inoltre, revocabile in tutto od in parte prima della scadenza, ogni qualvolta sia richiesto da specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altri ragioni di pubblico interesse a giudizio discrezionale dell'Amministrazione concedente, senza che il Concessionario abbia diritto a compenso, indennizzo o rimborso alcuno. Nel caso di revoca parziale si farà luogo ad una adeguata riduzione del canone salva la facoltà per il Concessionario di rinunciare alla concessione dandone comunicazione all'Autorità concedente nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

ART. 9

(Decadenza)

L'Amministrazione può dichiarare la decadenza del Concessionario nell'ipotesi di cui all'art. 47 del Codice della Navigazione.

Al Concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per le opere eseguite né per le spese sostenute.

ART. 10

(Demolizione)

Nei casi di scadenza, revoca o dichiarazione di decadenza della concessione, che saranno emessi e/o notificati con le procedure di legge in vigore, se durante la durata della concessione fossero state autorizzate opere di difficile rimozione e l'Agenzia del Demanio non intendesse avvalersi della facoltà di incamerare le opere eseguite, il Concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati e di riconsegnare l'area stessa nello stato di fatto in cui si trova all'Amministrazione concedente sulla semplice intimazione scritta dal Responsabile dell'Ufficio Demanio.

ART. 11

(Condizioni particolari della concessione)

Nell'esecuzione dei lavori il Concessionario dovrà prevedere la visitabilità delle opere realizzate e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone disabili come disposto dalla L. 104/1992 e s.m.i.

Il Concessionario si impegna in ottemperanza ai dispositivi di legge di cui sopra, pena decadenza ex art. 47, lett.f) del Codice della Navigazione, durante l'apertura dell'impianto di balneazione, ad installare,

Allegato X

mantenendole per tutto il periodo di apertura dell'impianto in perfetto stato ed in completo esercizio, tutte le attrezzature/impianti necessari all'adeguamento dell'impianto di balneazione alle norme di cui alla legge sopra citata.

Il Concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione dell'esatto adempimento degli oneri assunti; parimenti il predetto Concessionario sarà totalmente responsabile verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione; a tal fine dovrà munirsi di apposita polizza assicurativa.

Il Concessionario dichiara di manlevare in maniera assoluta le Amministrazioni competenti da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che ad esso potesse derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente Concessione.

Art. 12

(Iscrizione catastale e incameramento)

“La pertinenza demaniale marittima di cui sopra è incamerata al demanio pubblico dello Stato-ramo Marina Mercantile ed iscritta nel registro mod. 23/D al n. ___in data _____. Il concessionario entro i 60 giorni successivi alla dichiarazione di fine lavori, a pena di decadenza ex art. 47, lett. f), del Codice della Navigazione Marittima, si impegna a :

a) verificare la conformità catastale del manufatto e se del caso a presentare la modifica catastale dei manufatti realizzati, in

conformità a quanto assentito con il presente atto;

b) verificare presso la Capitaneria di Porto di Savona e l'Agenzia del Demanio di Genova se è necessario modificare il contenuto dell'incameramento sopracitato e se del caso a presentare tutta la documentazione che i predetti Enti dovessero richiedere per l'aggiornamento.”

Art. 13

(Sistema informativo del demanio)

“Il concessionario s’impegna a pena di decadenza ex art. 47, lett. f), del Codice della Navigazione Marittima, a produrre, entro 60 (sessanta) giorni dalla fine dei lavori, i dati amministrativi e la documentazione tecnica, nel caso fosse necessaria, per l’eventuale aggiornamento della cartografia S.I.D. (Sistema Informativo del Demanio). Durante la vigenza della concessione a presentare tutta la documentazione che dovesse essere richiesta dal Comune per eventuali modifiche alla cartografia SID.”

ART.14

(Rinuncia)

Qualora il Concessionario rinunci alla concessione, i beni demaniali concessi saranno restituiti all'Amministrazione in buono stato di manutenzione; il fabbricato demaniale sarà riconsegnato con tutte le migliorie apportatevi, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun inden-

nizzo. In caso di morte del Concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma devono chiedere conferma entro sei mesi all'Amministrazione competente.

Qualora per ragioni attinenti alla idoneità tecnica ed economica degli eredi l'Amministrazione competente non ritenga opportuno confermare il Concessionario si applicano le norme relative alla revoca.

Riscontrandosi difetto di manutenzione dei beni che sono di proprietà dello Stato, il Concessionario o chi per esso, sarà in ogni caso responsabile delle spese atte a rimettere tali opere in efficienza con facoltà dell'Amministrazione competente di ritenere le somme necessarie sulla cauzione, quando non sia incamerata per inadempienza, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità giudiziaria e a ciò il Concessionario presta fin d'ora il suo incondizionato consenso per sé e per i suoi aventi causa.

ART.15

(Assicurazione)

Il Concessionario dovrà assicurare le opere costruite presso una primaria compagnia di assicurazione bene accetta al Comune contro i danni da incendio, sisma e calamità naturale. Le polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore del Comune di Loano quale Ente concedente ed all'Agenzia del Demanio quale amministrazione titolare del bene e depositate presso il Comune di Loano, Ufficio Demanio.

Il deposito delle polizze presso l'amministrazione comunale non libera il Concessionario dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti alle compagnie assicuratrici delle rate di premio.

Nei casi invece di semplice danneggiamento l'indennizzo andrà al Concessionario, il quale resterà obbligato a riparare i danni ripristinando l'efficienza delle opere.

Il Concessionario provvederà inoltre a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi con massimale di almeno 2 milioni di euro

ART.16

(Manutenzione della concessione)

Il Concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spese e per tutta la durata della concessione alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fisse incamerate al Demanio Pubblico dello Stato, all'adempimento dei relativi oneri tributari, nonché a mantenere gli impianti e le attrezzature di cui al presente atto, in perfetta efficienza e decoro e nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza ed igieniche, provvedendo altresì a farle collaudare periodicamente dagli organi tecnici competenti, anche osservando le prescrizioni che, all'occorrenza, fossero dettate dal Comune.

In caso di mancata o deficiente manutenzione, il Comune, qualora ciò non costituisca motivo di applicazione dell'art. 47 Cod. Nav, dopo opportuna diffida, con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori che andranno dettagliatamente indicati, potrà, in caso di inadempienza,

Allegato X

provvedere d'ufficio a spese del Concessionario all'esecuzione dei lavori necessari, con facoltà di rivalersi sulla cauzione, fermo restando l'obbligo del Concessionario per le maggiori spese.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità né alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di distruzioni totali o parziali delle opere costruite sul demanio marittimo per effetto delle mareggiate sia pure eccezionali o per effetto di erosioni.

ART. 17

(Osservanza del C.D.N.)

Con il presente atto il Concessionario si obbliga ad osservare, oltre le condizioni risultanti dagli articoli precedenti, anche le disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Codice della Navigazione e negli articoli 23, 24, 25, 27 28, 29, 30 e 33 del Regolamento di esecuzione di tale Codice. Il Concessionario si obbliga altresì ad osservare tutte le altre norme contenute nel Codice della Navigazione e nel Regolamento di esecuzione del Codice stesso in materia di Demanio marittimo, nonché nelle altre leggi e disposizioni vigenti.

ART. 18

(Domicilio)

Per tutti gli effetti del presente atto il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in

ART. 19

(Spese)

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, vengono poste a carico del Concessionario.

ART. 20

(Registrazione)

Ai fini fiscali si richiede la registrazione del presente atto ai sensi del T.U. imposta di registro – D.P.R. 26.04.1986 n. 131, art. 5 Tariffa parte prima.

ART. 21

(Trattamento dei dati personali)

Il titolare del trattamento dati personali di cui al presente atto è il Comune di Loano, piazza Italia 2. Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di cui alla presente concessione, in conformità alla vigente normativa in materia di privacy ai sensi del regolamento Europeo 679 del 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Del presente atto, io Segretario Generale rogante, ho dato lettura alle parti, che a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me.

Questo atto consta di numero intere facciate e n. righe della successiva, scritte a mezzo di computer da persona di mia fiducia.

Allegati: tavole planimetriche

IL DIRIGENTE

IL CONCESSIONARIO

IL SEGRETARIO GENERALE